

STATUTO

**MARIA REGINA DELLE
VITTORIE - SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE MATESE CE VIA
VINCENZO CASO 43

Numero REA: CE - 201821

Codice fiscale: 02865860619

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	forme di pubblicità inerenti presso qualunque ufficio	
	pubblico e/o privato ed in particolare, preso atto che	
	sussistono i requisiti, di procedere in sede di iscrizione	
	presso il Registro delle Imprese del presente verbale di	
	modifica dello statuto sociale, anche all'iscrizione all'Albo	
	delle Cooperative e precisamente nella Sezione delle	
	Cooperative a mutualità prevalente.	
	Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti trenta.	
	Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale,	
	unitamente all'allegato, ho dato lettura alla costituita che	
	lo approva e conferma sottoscrivendolo con me Notaio.	
	Consta di due fogli scritti a macchina con nastro indelebile	
	da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su	
	facciate cinque e fin qui della presente.	
	Firmato:	
	Iannotta Piera	
	Notaio Fabio Provitera con il sigillo	
	Allegato "A"	
	Repertorio n.5392, Raccolta n.2520.	
	S T A T U T O	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa	
	applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La società cooperativa è denominata "MARIA REGINA DELLE	

	VITTORIE - Società Cooperativa sociale".	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Piedimonte Matese (CE).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta	
	all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè, l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2080.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della	
	deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopi mutualistici	
	La Società si propone, con spirito mutualistico e senza fine	
	di lucro, di offrire servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi come previsto all'art.1 lettera a) della legge 8	
	novembre 1991, n.381, che abbiano lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità, la promozione umana e	
	l'integrazione sociale, con particolare orientamento alla	
	gestione di case-famiglia e comunità di tipo familiare per	
	minori in difficoltà ed in emergenza e, in genere, ai	
	portatori di handicap anche sociali o psichici.	
	La gestione si realizzerà pure attraverso lo svolgimento di	
	attività affini o strumentali a quelle sopra elencate e,	

	comunque, connesse sul pianto organizzativo, di studio e di	
	ricerca, nonché stipulare convenzioni con Enti Pubblici e	
	Privati per tutte le attività comprese nell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa, sempre nell'ambito della sua attività di	
	utilità sociale, potrà gestire centri ricettivi e ricreativi,	
	organizzare attività turistiche e culturali e svolgere ogni	
	attività, purché strumentale, connessa e comunque	
	complementare a quella di cui sopra.	
	La Cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente	
	e nel rispetto delle norme di legge, potrà compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà, tra l'altro:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese che svolgono attività analoghe o accessorie	
	all'attività sociale e comunque in misura non prevalente;	
	- partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili e	
	fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsiasi forma.	
	Art. 5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	

	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art. 6 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	
	cooperative ed in special modo della legge 8 novembre 1991	
	n.381 in materia di cooperative sociali e successive leggi	
	modificative ed integrative; per quanto da esse non previsto,	
	si applicheranno le disposizioni sulle società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo	
	2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di	
	convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale	

	deliberazione hanno diritto di recesso.	
	Soci	
	Art. 7 - Numero, requisiti e categorie dei soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo nè	
	superiore al massimo consentito dalla legge.	
	Può essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di	
	otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto	
	il diciottesimo anno di età, appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	- soci cooperatori;	
	- soci volontari.	
	Possono altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private dal cui statuto sia consentito il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali; le stesse	
	dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto	
	e della deliberazione dell'organo competente con la quale	
	viene approvata la partecipazione alla società e la nomina	
	dei delegati all'assemblea della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna categoria. I soci	
	volontari sono altresì iscritti in apposita sezione del libro	
	dei soci.	
	Sono soci cooperatori tutti coloro che esercitano arti,	
	professioni e mestieri attinenti all'oggetto sociale che, con	

	la loro capacità di lavoro e/o attitudine, specializzazione	
	ed esperienza professionale, possono dare il loro apporto di	
	aiuto ed effettivamente cooperare all'esercizio sociale ed al	
	suo sviluppo. In deroga a quanto disposto dal comma	
	precedente, possono essere ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano	
	interessenze, dirette o indirette, in imprese identiche od	
	affine a quella esercitata dalla cooperativa. I soci	
	cooperatori stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale, con cui potranno contribuire comunque al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di	
	lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di	
	natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti	
	giuridici previsti dalla legge.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il	
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	

	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con	
	regolamento ai sensi del precedente articolo cinque (5)	
	ovvero con delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di	
	ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto	
	svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della	
	cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai	
	requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare	
	l'interesse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di	

	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della	
	domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente	
	convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto	
	stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di	
	voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di	
	recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 10 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso deve inoltre versare:	

	- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di	
	instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente	
	statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha	
	l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli	
	amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori, salvo assenso scritto	
	del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi ad altre	
	cooperative che perseguono identici scopi sociali o svolgano	
	un'attività concorrente. E' fatto divieto ai soci cooperatori	
	di prestare lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi	
	esercenti attività uguali od analoghe a quelle della	
	cooperativa ovvero lavoro dipendente, autonomo o	
	parasubordinato a qualunque titolo, salvo che non si tratti	
	di soci impiegati in attività di lavoro nella cooperativa per	

	un tempo inferiore all'orario pieno quale definito	
	dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo	
	25 febbraio 2000 n.61 e successive modificazioni, fino al	
	raggiungimento di tale limite complessivo ovvero salvo	
	assenso scritto del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 11 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Scioglimento del rapporto sociale.	
	Art. 12 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	

	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società o altro ente, la perdita dei requisiti di cooperativa	
	a mutualità prevalente;	
	d - il trasferimento della residenza del socio in un Comune /	
	Provincia / Regione diverso da quello/quella in cui la	
	cooperativa svolge la propria attività;	
	e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune	
	/ Provincia / Regione in cui il socio ha la residenza o il	
	domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne comunicazione al socio il quale,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione,	

	può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui	
	sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato	
	comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio	
	successivo in caso contrario.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da	
	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	

	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione	
	da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in	
	materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se	
	ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un	
	rappresentante comune.	
	Art. 15 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente	

	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del soprapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	novanta (90) giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente	
	l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle	
	quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'articolo 2545 sexies c.c.,	
	l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque	
	anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli	
	interessi legali.	
	Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	

	Art. 17 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di	
	strumenti finanziari nei limiti previsti dalle vigenti norme	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 18 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	

	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 19 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al	
	limite previsto dalla legge.	
	Art. 20 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvederanno	
	alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Art. 21 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	

	per cento (30%);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 22 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità	
	degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 23 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	

	dalla legge, dal presente statuto, nonchè, sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 24 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere	
	inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del	
	rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica	
	dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante	
	dal libro dei soci.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e	

	all'intervento e tutti gli amministratori, i sindaci ed il	
	revisore se nominati sono presenti o informati della riunione	
	e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia	
	in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore	
	non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	

	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 25 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e	
	delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il	
	numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa	
	tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità	
	limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle	
	società cooperative.	
	Art. 26 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne	
	ricevuto richiesta per iscritto da parte degli	

	amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la	
	quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Art. 27 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre (3)	
	soci.	
	Amministrazione	
	Art. 28 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti o	
	disgiunti.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	

	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli Amministratori restano in carica a tempo indeterminato	
	fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 29 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale se nominato o, in caso di	
	urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta	
	elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	

	e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno, nonchè, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art. 30 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'articolo 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono tutti gli	
	amministratori.	
	Art. 31 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare,	
	determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Art. 32 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti	

	previsti dagli articoli 2381 e 2475, ultimo comma, del Codice	
	Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in	
	parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno	
	ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei componenti.	
	Art. 33 – Rappresentanza	

	La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore	
	unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione,	
	ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli	
	amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di	
	amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta	
	secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	Art. 34 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea può determinare il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato, anche mediante corrispondente polizza	
	assicurativa.	
	Controllo	
	Art. 35 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 36 - Collegio sindacale e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	

	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 37 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete	
	agli amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 38 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	

[illegible]